

Art. 2.

La zona di origine della varietà da conservazione di frumento duro indicata all'art. 1 coincide con il territorio della Regione Sicilia.

Art. 3.

La conservazione in purezza della varietà di frumento duro indicata all'art. 1 è effettuata presso l'Azienda agricola di Giuseppe Antonio Li Rosi, Contrada Pietra Pesce - Aidone (Enna).

La zona di moltiplicazione delle sementi della varietà di frumento duro indicata all'art. 1 è situata in Contrada Pietra Pesce - Aidone (Enna). La superficie massima destinata annualmente alla moltiplicazione della semente è pari a 10 ettari.

Art. 4.

La zona di coltivazione della varietà di frumento duro indicata all'art. 1 coincide con la zona di origine della varietà. La superficie complessiva destinata alla coltivazione è di 100 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di sementi è pari a 20 tonnellate per anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

14A08507

DECRETO 20 ottobre 2014.

Iscrizione di una varietà da conservazione di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-bis che sostituisce l'art. 19-bis della citata legge n. 1096/71 e con il quale è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varietà da conservazione, così come definite dal medesimo art. 2-bis;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 ottobre 2009, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà»;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalità per l'ammissione al Registro Nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la nota della regione Lombardia, del 6 marzo 2014, con la quale è stato espresso parere favorevole all'iscrizione delle varietà da conservazione di mais Spinato di Gandino;

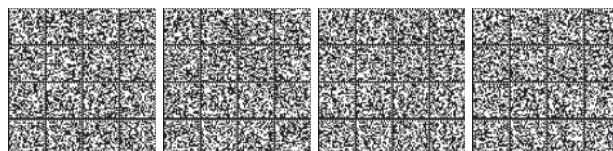
Vista la nota della regione Lombardia, del 19 maggio 2014, con la quale sono state fornite informazioni integrative riguardo al responsabile del mantenimento in purezza, alle superfici di produzione delle sementi e ai relativi quantitativi ottenuti, all'investimento unitario delle sementi impiegato per la coltivazione, alla documentazione storica e alla denominazione della varietà sopra indicata;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei regi-



stri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la varietà sotto riportata:

MAIS

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
16342	Spinato di Gandino	Comunità del Mais Spinato di Gandino

Art. 2.

La zona di origine della varietà da conservazione di mais indicata all'articolo 1 coincide con il territorio dei Comuni di Gandino, Casnigo, Leffe, Peia e Cazzano Sant'Andrea (BG).

Art. 3.

La conservazione in purezza della varietà di mais indicate all'articolo 1 è effettuata presso l'Azienda di Giovanni Savoldelli sita in via Ugo Foscolo, località Ca' Parecia, Gandino (BG).

La zona di moltiplicazione delle sementi della varietà di mais indicata all'articolo 1 è situata nel comune di Gandino (BG). La superficie massima destinata annualmente alla moltiplicazione della semente è di 1.500 metri quadrati.

Art. 4.

La zona di coltivazione della varietà di mais indicata all'articolo 1 coincide con la zona di origine della varietà.

La superficie complessiva destinata alla coltivazione è di circa 30 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di sementi è pari a 6 quintali per anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

14A08508

DECRETO 20 ottobre 2014.

Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, e dalla legge 19 dicembre 1984, n. 865, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regola l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopra indicato;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 201 del 28 agosto 2002, con il quale si modifica il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 relativo alla selezione clonale di vite;

Visto lo schema di accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite del 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 212 del 10 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 242 del 14 ottobre 2004, recante «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000», con il quale, in particolare, è stato pubblicato l'intero registro aggiornato delle varietà di vite;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005 «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 82 del 9 aprile 2005, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 210 del 9 settembre 2005, recante: «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;

